



COMUNE DI MISILMERI  
PROVINCIA DI PALERMO  
COLLEGIO DEI REVISORI  
VERBALE N. 31/2021

Il giorno ventiquattro del mese di maggio dell'anno 2021 alle ore 17:30 si è riunito in videochat e collegamento telefonico, a seguito di convocazione del Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione del Consiglio Comunale, n 36 del 20/12/2018 per esprimere parere sulla proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto: "Determinazione ed approvazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021" pervenuta via Pec in data 11/05/2021.

Sono presenti:

Dott.ssa Crocetta Maida	Presidente
Dott. Gioacchino Gugliotta	Componente
Dott. Francesco Faraci	Componente

**IL COLLEGIO**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a far data da gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi

1

del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;


- il comma 654 dell'art. 1 della legge 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il comma 683 dell'art. 1 della legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l'art. 107 del decreto legge no 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 dava facoltà ai comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Considerato che:

- il nuovo metodo, che prevede limiti tariffari e diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio, regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti;



- il totale delle entrate tariffarie di riferimento (TARI 2020-2021) è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

Tenuto conto che:


- nel territorio in cui opera il Comune di Misilmeri è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, denominato "S.R.R. Palermo provincia Ovest Scpa" con sede in Monreale Via B. D'Acquisto. CF. e P. IVA 06253820820 il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

- il Comune di Misilmeri non si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, approvando con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 30/07/2020 il piano economico finanziario e le relative tariffe Tari per l'anno 2020;

Vista:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443 del 31/10/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" che all'art. 6 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

-la nota prot. n.11005 del 06/04/2021 sono stati trasmessi alla S.R.R. "PALERMO PROVINCIA OVEST S.C.P.A.", per la validazione, la relazione di accompagnamento Area 5 al PEF grezzo e, relativi allegati, la dichiarazione di veridicità del Responsabile dell'Area 5, la relazione di accompagnamento Area I al PEF grezzo e relativi allegati, le tabelle di input in formato excel;



Considerato che:

l'attività di validazione non rientra tra i compiti attribuiti dall'ordinamento all'Organo di Revisione. L'organo di Revisione è tenuto, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, ad esprimere un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria e bilancio di previsione (e relativi allegati), con un espresso motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

L'Organo di Revisione nell'ambito dei propri controlli, verifica il rispetto della procedura prevista da ARERA in sede di adozione del PEF (e quindi anche la sua validazione), oltre che la coerenza delle previsioni del PEF con i dati contabili del bilancio, l'attendibilità della previsione di entrata, la congruità della spesa, etc.

L'Organo di Revisione è quindi tenuto a fornire un PARERE che non può essere equiparato all'attività di validazione prevista dalle deliberazioni di ARERA.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Rilevato che:

in data 06/05/2021 la società d'ambito S.R.R. PA OVEST, ha trasmesso al comune di Misilmeri, che l'ha acquisito in pari data al n.14068 del protocollo generale, la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'importo di euro



4.725.036,10 del presente Comune per l'anno 2021 comprensiva di relazione di accompagnamento al PEF 2021 e l'appendice 1 al MTR;

Preso atto della dichiarazione di veridicità, a firma del responsabile area 5 Geom. Rosolino Raffa sottoscritta in data 06/04/2021;

Visti:

-la nota prot.0016029 del 21/05/2021 a firma del responsabile area 5 geom.Raffa, di riscontro alla richiesta di chiarimento dello scrivente collegio,

- il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto citato,

#### PRENDE ATTO

della conformità a legge della procedura eseguita dall'Ente relativamente alla determinazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, effettuata in ossequio al disposto di cui all'art.6 della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443 del 31/10/2019, "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e dell'importo di euro 4.725.036,10 validato ad opera dell'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, "S.R.R. Palermo provincia Ovest Scpa".


Si rimanda in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio il parere circa la coerenza delle previsioni del PEF con i dati contabili del bilancio stesso relativamente all'attendibilità delle previsioni di entrata e la congruità della relativa spesa.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Crocetta Maida

Presidente 

Dott. Gioacchino Gugliotta

Componente 

Dott. Francesco Faraci

Componente 